



COMUNE DI SACROFANO

Provincia di Roma

REGOLAMENTO COMUNALE

In materia di interessi e dilazioni di pagamento dei carichi arretrati relativamente ai tributi locali

approvato con Deliberazione di C.C. n. 21 del 09.09.2014

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione e scopo del regolamento

TITOLO II – INTERESSI TRIBUTARI

Art. 2 - Determinazione dell'entità degli interessi

TITOLO III – DILAZIONI DI PAGAMENTO DEI CARICHI ARRETRATI

Art. 3 - Dilazioni del pagamento dei carichi arretrati

Art. 4 - Modalità e termini di presentazione della domanda di dilazione e scadenza delle rate

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 5 – Disposizioni finali ed entrata in vigore

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito di applicazione e scopo del regolamento

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la misura degli interessi e le dilazioni di pagamento dei carichi arretrati relativamente ai seguenti tributi locali:

- Imposta municipale propria (IMU),
- Tassa rifiuti e servizi (TARES, TARI)
- Imposta comunale sulla pubblicità (ICP)
- Diritti sulle pubbliche affissioni,
- Imposta comunale sugli immobili (ICI) a stralcio,
- Imposta di scopo (ISCOP) a stralcio,
- altri tributi locali soppressi (ICIAP, TARSU, ecc...) a stralcio.

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano anche:

- ai tributi che potranno essere istituiti successivamente all'approvazione del medesimo,
- all'istituto dell'accertamento con adesione.

Per quanto non previsto dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

TITOLO II
INTERESSI TRIBUTARI

Art. 2

Determinazione dell'entità degli interessi

La misura degli interessi dovuti a seguito di violazioni tributarie contestate è pari al tasso di

interesse legale. Gli interessi si applicano con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

La medesima misura degli interessi si applica sulle somme da rimborsare al contribuente, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai provvedimenti tributari, a credito e a debito, in fase di emissione;

TITOLO III

DILAZIONI DI PAGAMENTO DEI CARICHI ARRETRATI

Art. 3

Dilazioni di pagamento dei carichi arretrati

Su richiesta del contribuente, le somme complessivamente dovute per annualità arretrate dei tributi di cui all'art. 1 del presente regolamento, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà finanziaria dello stesso, possono essere versate in rate, di norma mensili con importo minimo non inferiore a 50,00 euro, nei seguenti limiti:

- a) fino a 30 mesi: per importi complessivamente dovuti sino ad € 3.000,00;
- b) oltre i 30 mesi e fino ai 48 mesi: per importi complessivamente dovuti sino ad € 10.000,00;
- c) oltre i 48 mesi e fino ai 72 mesi solo per importi superiori ad € 10.000,00.

Le concessioni delle dilazioni riguardanti importi dovuti superiori ad € 50.000,00 sono subordinate alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata, avente la durata di tutto il periodo della rateizzazione aumentato di un semestre.

Le garanzie richiamate al comma 1, debbono avere le seguenti caratteristiche:

- ai sensi della Legge 10 giugno 1982, n. 348, possono essere prestate unicamente da banche o da imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni;
- la polizza fideiussoria e la fideiussione bancaria devono essere prestate a garanzia del totale delle somme dovute comprensive degli interessi applicati per dilazione di pagamento.

Sugli importi dilazionati sono applicati gli interessi nella misura prevista nell'art. 2 del presente regolamento.

Art. 4

Modalità e termini di presentazione della domanda di dilazione e scadenza delle rate

- La domanda di dilazione può essere presentata per le somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento non ancora definitivo e comunque sul quale non risulta ancora attivata la procedura di recupero coatto, ed in caso di accoglimento, la prima rata deve essere versata entro 30 giorni dalla notifica dell'avviso.

- La domanda di dilazione, per le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, deve essere presentata entro i termini di definitività dell'atto: in caso di accoglimento, la prima rata deve essere versata entro 30 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione e comunque dall'accoglimento dell'istanza; in caso di diniego, la prima rata deve essere versata entro i termini di definitività dell'atto.

- La domanda di dilazione, in caso di avviso di accertamento definitivo, deve essere presentata prima dell'avvio della riscossione coattiva. In tale ipotesi la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. Gli interessi sono calcolati dalla data di emissione dell'avviso di accertamento, mentre l'accoglimento dell'istanza sospende i termini per l'attivazione della procedura coatta.

- La domanda di dilazione, per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale non ancora definitiva, deve essere presentata entro i termini di definitività della stessa e la prima rata deve essere versata entro 60 giorni dalla sua notifica; sulle successive rate sono calcolati gli interessi dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.

- La domanda di dilazione, per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale/cartella esattoriale già definitiva, deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive e la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; gli interessi sono calcolati dalla data di presentazione dell'istanza.

In caso di mancato versamento della prima rata o di due rate consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione; l'intero importo residuo è riscuotibile in un'unica soluzione e non può essere oggetto di ulteriore rateizzazione.

E' possibile richiedere la dilazione del pagamento di più atti contemporaneamente, purché tutti attinenti al medesimo tributo. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione.

La concessione della dilazione di pagamento è rilasciata dal responsabile del tributo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 5

Disposizioni finali ed entrata in vigore

Il funzionario responsabile di ciascun tributo può derogare alle disposizioni del presente regolamento, in materia di dilazioni di pagamento degli avvisi di accertamento, con opportuna e documentata motivazione.

Con l'emanazione delle presenti disposizioni si intendono abrogate le precedenti norme, contenute in altri regolamenti comunali o deliberazioni consiliari, relative alla disciplina degli interessi tributari e delle dilazioni/rateizzazioni di pagamento per avvisi di accertamento tributari e carichi arretrati.

Il regolamento entra in vigore dall'esecutività della delibera di approvazione.